



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PAGANO, MALLEGGNI, BARBONI, DE SIANO, VITALI, PAPTAEU, LONARDO, RIZZOTTI, MASINI, PICHETTO FRATIN, FLORIS, FERRO, PAROLI, TOFFANIN, GASPARRI, GALLONE, BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, DAL MAS, BERUTTI, SACCONI, ROSSI, CANGINI, BINETTI, SICLARI, TESTOR, PEROSINO, CALIENDO, MODENA, AIMI, BIASOTTI, TIRABOSCHI e MINUTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2020

Abrogazione del codice dei contratti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. – Il settore dei contratti pubblici rappresenta circa il 17 per cento del PIL europeo. In Italia, nel 2018, il valore dei contratti pubblici ha superato i 140 miliardi di euro. Si tratta indubbiamente di un settore di assoluta rilevanza per l'economia nazionale.

Tale settore si caratterizza tuttavia per un eccesso di regolamentazione, nonché per una costante instabilità e disorganicità normativa.

Salvo talune disposizioni speciali (si veda ad esempio la legge n. 208 del 2015 in tema di adesioni alle convenzioni con le centrali di committenza), la vigente disciplina – che ha recepito le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 – è contenuta nel codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, approvato sulla base della delega conferita con legge n. 11 del 2016. Oltre al codice (composto da oltre 220 articoli e 25 allegati), la disciplina in esame annovera numerosi decreti ministeriali e decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi, unitamente a una serie indefinita di atti di cosiddetta « regolazione flessibile » adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione. Alcuni dei predetti atti sono peraltro destinati a essere sostituiti da un'ulteriore normativa di dettaglio contenuta nell'emanando regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice (articolo 216, comma 27-*octies*, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016).

A causa dell'imponente e complesso apparato normativo, il settore dei contratti pub-

blici sconta notevoli difficoltà interpretative e applicative, che hanno comportato, soprattutto negli ultimi anni, un blocco sostanziale dell'attività contrattuale dei soggetti tenuti all'applicazione di questa particolare disciplina.

Per questa ragione, anche e soprattutto in vista del potenziale ruolo trainante del settore nella fase successiva all'emergenza sanitaria, si palesa imprescindibile operare una drastica semplificazione della normativa applicabile.

Il disegno di legge si prefigge proprio questo essenziale obiettivo sotto un duplice profilo: da un lato, attraverso l'abrogazione del codice dei contratti pubblici (articolo 1) e la conseguente sottoposizione delle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto e di concessione, indipendentemente dal loro valore economico, alle direttive europee di settore (articolo 2); dall'altro lato, mediante la previsione di una snella disciplina procedurale per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori (articolo 3).

In questo modo, fermo il principio di responsabilità, il contraente pubblico potrà giovare di una maggiore flessibilità procedurale e decisoria, derivante dall'applicazione diretta delle direttive europee e, ove possibile, dal ricorso alle acquisizioni in economia. La semplificazione normativa si ripercuoterà positivamente anche sul lato dell'offerta attraverso la riduzione considerevole degli oneri amministrativi richiesti agli operatori economici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Abrogazione del codice
dei contratti pubblici)*

1. La legge 28 gennaio 2016, n. 11, e il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono abrogati, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Rimangono in vigore, per le parti non in contrasto con la presente legge, gli articoli 32, commi da 8 a 11, 34, comma 1, 40, 50, 52, 53, da 100 a 113-*bis*, 205, 206, 208, 209, 210, 212 e 217 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando il carattere vincolante dei principi dagli stessi espressi. Resta altresì ferma la disciplina processuale di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 2.

(Disciplina applicabile)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 e nel rispetto della giurisprudenza dell'Unione europea:

a) le procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, nonché i concorsi pubblici di progettazione, indetti da amministrazioni aggiudicatrici, indipendentemente dal loro valore economico, sono esclusivamente disciplinati dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;

b) le procedure di aggiudicazione di contratti di concessione, indipendentemente dal loro valore economico, indette da amministrazioni aggiudicatrici sono esclusivamente disciplinate dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;

c) le procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, nonché i concorsi pubblici di progettazione, indetti da enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, indipendentemente dal loro valore economico, sono esclusivamente disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Art. 3.

(Acquisizioni in economia)

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate mediante amministrazione diretta o procedura negoziata.

2. I lavori eseguibili in economia sono ammessi per importi non superiori a euro 500.000. Per i lavori di importo pari o superiore a 100.000 euro e fino a 500.000 euro l'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia e tempestività. Per lavori di importo inferiore a 100.000 euro è consentito l'affidamento diretto.

3. Le forniture e i servizi eseguibili in economia sono ammessi per importi non superiori a euro 250.000. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 100.000 euro e fino a 250.000 euro l'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia e tempestività. Per servizi o forniture di importo inferiore a 100.000 euro è consentito l'affidamento diretto.

Art. 4.

(Norma transitoria)

1. La presente legge si applica alle procedure di aggiudicazione di cui all'articolo 2, relativamente alle quali il decreto o la determina a contrarre siano stati pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

€ 1,00